

4.9 L'art. 12 classifica lo stallatico come materiale della categoria 2: esso andrà pertanto smaltito e utilizzato conformemente al disposto dell'art. 20. Va fra l'altro precisato che questo materiale, il quale viene utilizzato a scopi energetici diversi dagli impianti per il biogas, non va trattato alla stessa stregua dei rifiuti, e quindi va incenerito in impianti d'incenerimento riconosciuti o registrati.

Bruxelles, 22 ottobre 2008

Il presidente  
del Comitato economico e sociale europeo  
Mario SEPI

---

**Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (rifusione)**

COM(2008) 505 def. — 2008/0165 (COD)  
(2009/C 100/23)

Il Consiglio, in data 30 settembre 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

*Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (rifusione)*

Avendo concluso che il contenuto della proposta è pienamente soddisfacente e dato che esso aveva già formato oggetto del suo parere adottato il 2 dicembre 1998 (\*), il Comitato, in data 22 ottobre 2008, nel corso della 448a sessione plenaria, ha deciso, con 119 voti favorevoli e un'astensione, di esprimere parere favorevole al testo proposto e di rinviare alla posizione a suo tempo sostenuta nel documento citato.

Bruxelles, 22 ottobre 2008

Il presidente  
del Comitato economico e sociale europeo  
Mario SEPI

---

(\*) Parere del Comitato economico e sociale in merito alla *Proposta di regolamento (CE) del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono* (GU C 40 del 15.2.1999, pag. 34).

---